ILCASO.it

Numero registro generale 6910/2023
Numero sezionale 3926/2024
Numero di raccolta generale 34151/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

Tutela possessoria – Sopravvenuto giudicato petitorio.

Ud. 25/11/2024 UP

R.G.N. 6910/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6910/2023 R.G. proposto

da

PAOLO rappresentato e difesa dall'avv. , con domicilio digitale

- ricorrente -

contro

STEFANO rappresentato e difeso dall'avv. , con domicilio digitale

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2375 del 25/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le memorie delle parti;

RILEVATO CHE

– Paolo proponeva opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. nell'esecuzione forzata contro di lui minacciata da Stefano, sulla scorta della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 993 del 5/9/2011 che, riformando integralmente la decisione di primo grado, aveva reintegrato il

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

ILCASO.it

nel possesso di una mansarda, accertando la sussistenza di uno spoglio perpetrato in suo danno, nell'anno 1999, da Alfredo

– riferiva, in fatto, l'odierno ricorrente che Stefano assumeva di avere avuto la detenzione qualificata del bene per essergli stata concessa in comodato gratuito per la durata di circa due anni (dal marzo 1998 al dicembre 1999) dal padre (Alfredo il quale, successivamente allo spoglio, l'aveva venduta a Paolo poi chiamato in causa *ex* art. 111 c.p.c.;

– l'opponente deduceva, per quanto ancora di interesse in questa sede, il venir meno della tutela possessoria accordata a Stefano dalla sentenza n. 993/2011 della Corte d'appello di Bologna, essendo in corso di accertamento il diritto di proprietà del in altre parole, con l'opposizione spiegata si eccepiva la proprietà dell'unità immobiliare, già oggetto di azione petitoria ai sensi dell'art. 705 c.p.c., sussistendo un pregiudizio irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento possessorio (anche perché il aveva paventato trasformazioni dell'immobile per accorparlo all'appartamento limitrofo, di sua proprietà);

– nel giudizio si costituiva Stefano e chiedeva il rigetto delle domande proposte;

– nelle more del giudizio di opposizione all'esecuzione passava in giudicato l'ordinanza del 3/3/2018 emessa *ex* art. 702-*bis* c.p.c. dal Tribunale di Parma, con la quale veniva accertata e dichiarata l'esclusiva proprietà di sulla mansarda oggetto del provvedimento possessorio, con esclusione di qualsivoglia diritto reale od obbligatorio del

– a seguito del sopravvenuto giudicato, la difesa del chiedeva, nelle proprie conclusioni, di dichiarare preliminarmente l'avvenuta cessazione della materia del contendere, posto che la predetta pronuncia accertativa del diritto di proprietà aveva determinato il venir meno della tutela possessoria;

– respinta l'istanza di sospensione, il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione, affermando che l'accertamento della proprietà dell'immobile in capo a Paolo non precludeva l'esecuzione della sentenza possessoria, in quanto «parte resistente (dovrà/potrà) far valere eventuali eccezioni e

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

Numero registro generale 6910/2023
Numero sezionale 3926/2024
Numero di raccolta generale 34151/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

contestazioni con gli ordinari strumenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di cui all'art. 615 c.p.c. e seguenti»;

– l'opponente proponeva appello, lamentando l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile o comunque respinto la domanda finalizzata ad «ottenere un provvedimento volto ad inibire il risultato utile ottenuto da Stefano con la possessoria» e, così, considerato irrilevante il passaggio in giudicato della ordinanza petitoria emessa fra le stesse parti; si assumeva, in particolare, che la pronuncia, nel corso del giudizio di opposizione, di un provvedimento di carattere petitorio (e, segnatamente, di accertamento del diritto di proprietà), passato in giudicato, imponeva di negare al possesso ogni protezione giuridica, impedendo l'esecuzione del provvedimento possessorio; invocava, peraltro, il principio secondo cui la tutela possessoria cade di fronte al prevalente diritto di proprietà, sicché, una volta dimostrata dal proprietario l'insussistenza di qualsivoglia diritto del possessore, questo perde la tutela possessoria, benché già ottenuta con pronuncia passata in giudicato;

– con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna respingeva l'impugnazione, dichiarando infondato nel merito l'appello in quanto la decisione petitoria non poteva influire su quella possessoria (e viceversa);

– avverso la predetta decisione il proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; resisteva con controricorso il

– le parti depositavano memorie *ex* art. 380-*bis*.1 c.p.c.;

– all'esito della camera di consiglio del 25/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

– col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324, 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha negato una connessione tra il giudizio possessorio e il giudizio petitorio, così negando la tutela del diritto di proprietà dell'odierno ricorrente;

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

Numero registro generale 6910/2023
Numero sezionale 3926/2024
Numero di raccolta generale 34151/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

– col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 2909 c.c. e 324 e 615 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che «la tutela possessoria non necessariamente soccombe di fronte all'accertamento del diritto di proprietà del soccombente nel giudizio possessorio»; ad avviso del ricorrente, a fronte di una sentenza possessoria che tutela esclusivamente la situazione di fatto, la petitoria passata in giudicato che accerta il diritto di proprietà, escludendo (in quanto tale e per espressa statuizione) ogni diritto reale od obbligatorio del non può che prevalere sulla prima, dovendo la situazione di fatto piegarsi ed uniformarsi ad una situazione di diritto;

– col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 132 e 615 c.p.c., nella parte in cui il giudice d'appello, in maniera contraddittoria, ha affermato: «è impensabile che venga impedita l'esecuzione di una disposta reintegra passata in giudicato a fronte di un successivo provvedimento petitorio che anzi ha rigettato la domanda del di accertamento circa l'inesistenza e risoluzione del contratto di comodato posto a fondamento della possessoria», per poi concludere che «la tutela possessoria non necessariamente soccombe di fronte all'accertamento del diritto di proprietà del soccombente nel giudizio possessorio»;

– col quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 615 c.p.c., per avere negato allo stesso la tutela dei suoi diritti, nonostante un'ordinanza passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto di proprietà ed escluso ogni diritto di natura reale od obbligatoria di Stefano

– le censure possono essere esaminate congiuntamente, perché sostanzialmente pongono, sotto diversi profili, la medesima questione e, cioè, se il sopraggiunto giudicato esterno di riconoscimento della proprietà di Paolo (ordinanza del 3/3/2018 emessa *ex* art. 702-*bis* c.p.c. dal Tribunale di Parma) comporti la caducazione della tutela possessoria invocata da

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

ILCASO.it

Stefano ed ottenuta con la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 993 del 5/9/2011 (poi confermata da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21540 del 25/10/2016) e, conseguentemente, precluda al il diritto di procedere ad esecuzione forzata (per rilascio) in base al predetto titolo esecutivo;

– benché suggestiva – in quanto volta a far prevalere il definitivo riconoscimento della situazione di diritto (l'accertamento della proprietà) sulla situazione di fatto tutelata *ex* art. 1168 c.c. – e priva di riscontri nella giurisprudenza di legittimità negli esatti termini, la tesi sostenuta dal ricorrente non può essere condivisa: l'ordinamento, infatti, non stabilisce la prevalenza dell'una o dell'altra situazione giuridica, ma configura, come regola, la *restitutio in integrum* quale modalità di tutela al proprietario;

– in tal senso depone il dato letterale dell'art. 705 c.p.c. («Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita»), rafforzato dalla lettura che di tale norma hanno dato la Corte costituzionale (con la sentenza n. 25 del 22/1/1992) e la giurisprudenza di legittimità;

– la menzionata disposizione impedisce l'introduzione della domanda di rivendicazione fintanto che la tutela possessoria non si sia concretamente realizzata («eseguita», appunto) e la Corte Costituzionale – nel dichiararne la parziale illegittimità con la sentenza n. 25 del 22/1/1992 – ha escluso che la proponibilità del giudizio petitorio sia subordinata alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel solo caso «che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto»;

– la giurisprudenza di legittimità ha coerentemente interpretato l'art. 705 c.p.c. nel senso che, «perché il convenuto in giudizio possessorio possa instaurare giudizio petitorio, è necessario il previo concorso di due condizioni: a) la definizione del giudizio possessorio, mediante sentenza non più soggetta ad impugnazione o formale dichiarazione di estinzione del processo; b) l'esecuzione, in via spontanea o forzata, del provvedimento del giudice in ordine al possesso, indipendentemente dai motivi che, nella prima ipotesi, l'abbiano determinata» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2503 del 06/07/1976, Rv. 381300-01); analogamente, anche di recente, si è statuito che «Le condizioni

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

ILCASO.it

che, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. civ., consentono al convenuto in giudizio possessorio di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione del giudizio con sentenza non più soggetta ad impugnazione e/o all'esecuzione della relativa decisione), possono trovare l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale cessazione del giudizio possessorio per aver il convenuto spontaneamente reintegrato l'attore. Ne consegue che deve escludersi l'instaurabilità del giudizio petitorio quando la reintegrazione sia avvenuta non spontaneamente, ma in esecuzione di un ordine provvisorio emesso dal giudice in pendenza del procedimento» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8367 del 20/06/2001, Rv. 547585-01; analogamente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021, Rv. 662017-01);

– da tanto può trarsi la conclusione che la tutela possessoria esige sempre e comunque il previo proprio pieno compimento col ripristino concreto ed effettivo della situazione di fatto che mira a proteggere, prima che possa prendersi in considerazione la tutela del diritto con essa confliggente;

– il ricorrente sostiene che il giudicato formatosi sulla domanda petitoria – avanzata prima dell'esecuzione del provvedimento possessorio (che è proprio l'oggetto della contestazione formulata con l'opposizione *ex* art. 615 c.p.c. qui esaminata) ed evidentemente ritenuta proponibile (quantomeno implicitamente) – consente di superare la limitazione dell'art. 705 c.p.c., alla cui applicazione osta la *res iudicata*;

– pur in assenza di specifici precedenti (la fattispecie è, infatti, caratterizzata da assoluta singolarità), la tesi non è convincente;

– innanzitutto, il precedente giurisprudenziale di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 14979 del 16/07/2015, conferma la tradizionale esclusione della configurabilità di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra la causa petitoria e quella possessoria, poiché quest'ultima è volta al ripristino dello stato di fatto e l'intervenuto giudicato sulla situazione di fatto prescinde dall'esistenza di un diritto corrispondente: conseguentemente, il «contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune *restitutiones in integrum*», il che presuppone, dunque, che la decisione di reintegra nel possesso sia stata previamente eseguita;

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

Numero registro generale 6910/2023
Numero sezionale 3926/2024
Numero di raccolta generale 34151/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

– a tale argomento si aggiunge che l'opposizione *ex* art. 615, comma 1, c.p.c. ha natura di azione di accertamento negativo del diritto di agire *in executivis* nel momento in cui è minacciato, col precetto, l'inizio dell'esecuzione: poiché a tale momento, di norma, occorre fare riferimento per la decisione, nel caso *de quo*, alla data di notificazione del precetto (2/1/2012) Paolo non poteva invocare alcun giudicato a suo favore, ma solo l'avvenuta proposizione della domanda petitoria;

– ad ogni buon conto, nemmeno la conseguita definitività del titolo petitorio nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione minacciata in base al titolo possessorio può travolgere quest'ultimo;

– infatti, proprio perché le tutele – possessoria e petitoria – operano su diversi piani (per l'evidente diversità della *causa petendi* e dello stesso *petitum*, sicché i relativi giudicati atterrebbero comunque a situazioni giuridiche differenziate e non assimilabili) e senza che possa configurarsi la prevalenza dell'una o dell'altra, si deve escludere la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo dell'opposto (cioè, quello possessorio: unica questione che nell'opposizione esecutiva può essere sollevata al di fuori del *thema decidendum* iniziale): il sopravvenuto fatto nuovo del conseguimento di un giudicato petitorio, in altri termini, non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale (per di più, definitivo) conseguito a tutela del suo possesso, poiché solo una volta questo pienamente eseguito (e sempre che non siano attivati altri strumenti processuali previsti per i casi di controversia su proprietà o possesso, a impulso dell'interessato) il diritto del proprietario potrà trovare piena estrinsecazione, con un'opportuna *restitutio in integrum*, sola a garantire il finale riallineamento della tutela dei diritti del possessore e del proprietario;

– col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 137, comma 2, 1809 e 1810, 2909 c.c. e 324 e 615 c.p.c., poiché la sentenza impugnata avrebbe violato le disposizioni di cui agli artt. artt. 1372 c.c., comma 2, 1809 e 1810 c.c. e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. con una serie di affermazioni che stridono con i principi disciplinanti il contratto di comodato

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

ILCASO.it

e gli effetti del giudicato: il ricorrente sostiene che l'accertamento della proprietà del bene comportava *ex se* l'esclusione della tutela possessoria fondata sul contratto di comodato, posto che tale contratto si era risolto alla scadenza (nel dicembre 1999) ed era comunque inopponibile al promissario acquirente (

- la censura è inammissibile;
- innanzitutto, il ricorrente ha omesso di indicare nell'atto introduttivo se e quando la questione relativa alla cessazione o, comunque, all'inopponibilità del comodato sia stata sollevata con l'iniziale opposizione *ex* art. 615 c.p.c.;
- poi, la questione risulta comunque decisa *inter partes* e con effetto di giudicato da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21540 del 25/10/2016, la quale ha accordato la tutela possessoria spiegando le ragioni per le quali il venir meno dell'originario titolo di detenzione era da reputarsi irrilevante: «Infatti, l'accertamento del perdurante diritto a godere di un bene, quale detentore qualificato, è estraneo all'oggetto del giudizio possessorio di reintegrazione, che concerne il potere di fatto esercitato, al momento dello spoglio, dal conduttore o dal comodatario, in virtù del diritto di natura personale concessogli dal proprietario. Pertanto, la scadenza del contratto sopraggiunta nelle more preclude l'emissione dell'ordine di reintegrazione, poiché la distribuzione dell'onere della prova tra le parti nel possessorio instaurato a tutela della detenzione qualificata è diversa da quella vigente nel giudizio a tutela del possesso in senso proprio. In questo ultimo caso il titolo da cui si assume avere origine il possesso non può essere fatto valere per dimostrare la esistenza dello *ius possidendi*, ma solo ad *colorandam possessionem* per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso.»;
- in conclusione, il ricorso va respinto in base al seguente principio di diritto: «L'esecuzione forzata dell'ordine di reintegrazione nel possesso di un bene non è impedita dal sopravvenuto conseguimento, da parte del destinatario dell'ordine, di un giudicato petitorio, il quale non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale (per di più, definitivo), perché solo dopo la piena attuazione, spontanea o forzata, della tutela possessoria - e sempre che non siano

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696

ILCASO.it

Numero registro generale 6910/2023
Numero sezionale 3926/2024
Numero di raccolta generale 34151/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

attivati, ad impulso dell'interessato, altri strumenti processuali previsti per i casi di controversia su proprietà o possesso - il diritto del proprietario può trovare piena estrinsecazione attraverso un'opportuna *restitutio in integrum*»;

– la singolarità della fattispecie e la correlata novità della questione prospettata costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

– va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13;

p. q. m.

la Corte

rigetta il ricorso;

compensa le spese del giudizio di legittimità;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2024.

Il Presidente

Franco De Stefano

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696